

I poteri di istruttoria dell'Ufficio Runts sono definiti dal Codice del Terzo settore



Norme&Tributi Plus Fisco | 8 settembre 2026 | **Flavia Asaro e Gabriele Sepio**

Terzo settore, nella richiesta di iscrizione con personalità giuridica all'Ufficio spetta un autonomo controllo di carattere sostanziale. Lo chiarisce il Consiglio di Stato nella sentenza 4895/2026 che, confermando la sentenza del Tar Toscana, coglie l'occasione per fare il punto sulla valenza del procedimento di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) con acquisto della personalità giuridica anche in rapporto con l'iter ordinario del Dpr 361/2000. Quest'ultimo rimette alla valutazione discrezionale di Prefetture/Regioni il riconoscimento della personalità giuridica degli enti privati.

Discorso diverso, invece, nel Terzo settore ove si delinea una procedura semplificata e derogatoria del Dpr 361/2000 che, nella sostanza, rimette al notaio il compito di verificare la sussistenza delle condizioni sostanziali di legge e all'Ufficio del Runts, verificata la regolarità della documentazione, di iscrivere l'ente (articolo 22 del Codice del Terzo settore).

Il caso

La vicenda trae origine dalla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presentata da una fondazione nel 2018 (prima della riforma del Terzo settore) secondo la procedura ordinaria del Dpr 361/2000 e rigettata dalla Regione Toscana con decreto del 3 dicembre 2018 all'esito della conferenza di servizi. Dopo una seconda istanza presentata sempre con procedura ordinaria, anch'essa archiviata nel 2023, i fondatori hanno modificato lo statuto dell'ente allo scopo di iscriverlo nel Terzo settore avvalendosi dell'iter semplificato dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore. Una richiesta, questa, che veniva respinta nel 2024 dall'Ufficio Runts sulla base del parere istruttorio negativo che richiamava sostanzialmente le stesse ragioni ostative espresse nei precedenti procedimenti regolati ai sensi del Dpr 361/2000. Da qui il ricorso al giudice amministrativo, fondato, tra gli altri motivi, sulla violazione dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore.

Il ruolo del Runts

Uno degli aspetti di maggiore interesse di questa vicenda riguarda l'incompetenza del Runts nella verifica della legalità sostanziale della richiesta di iscrizione ex articolo 22 del Codice del Terzo settore, eccepita dai ricorrenti. Nell'opinione di questi ultimi, infatti, lo stesso Codice del Terzo settore affiderebbe tale compito in via esclusiva al notaio, riconoscendo, invece, agli uffici Runts competenti unicamente un controllo di regolarità formale. La Regione Toscana aveva motivato il rigetto sulla base di rilievi di natura sostanziale, inerenti, in particolare, la denominazione, l'atto costitutivo e la consistenza patrimoniale della fondazione. Il Tribunale amministrativo toscano, richiamando la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 9 del 21 aprile 2022, ha rigettato tale eccezione, affermando che l'Ufficio è chiamato a verificare, oltre alla regolarità

dell'istanza, anche la sussistenza delle condizioni di legittimità richieste dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione, quali la conformità dello statuto alle disposizioni inderogabili del Codice e la riconducibilità dell'ente alla sezione del Registro richiesta. Un'impostazione confermata dal Consiglio di Stato, che riconosce come l'Ufficio Runts non possa limitarsi ad una mera attività materiale di verifica documentale, precisando, tuttavia, che il relativo potere resta circoscritto ai presupposti individuati dall'articolo 22 del Codice del Terzo settore, senza potersi tradurre in valutazioni di merito estranee ai suddetti requisiti.

L'autonomia dell'istruttoria nel procedimento

Altro profilo di rilievo riguarda l'autonomia del procedimento di iscrizione al Runts rispetto a quello disciplinato dal Dpr 361/2000. Secondo il Consiglio di Stato, il nuovo procedimento impone all'amministrazione lo svolgimento di una distinta istruttoria, fondata sui presupposti previsti dall'articolo 22 del Codice del Terzo settore e sulla situazione esistente al momento della nuova domanda. Ne consegue che il diniego non può essere motivato mediante il semplice richiamo delle valutazioni espresse nel precedente procedimento, ma richiede una verifica autonoma delle modifiche nel frattempo intervenute. Nel caso di specie, il rigetto è stato ritenuto illegittimo proprio perché fondato su rilievi risalenti, senza un'effettiva rivalutazione della posizione dell'ente.

La decisione si segnala, dunque, per aver definito con maggiore precisione i confini del potere dell'Ufficio Runts nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 22 del Codice del Terzo settore, ribadendo che la natura semplificata di quest'ultimo non esime l'amministrazione dallo svolgimento di un'autonoma istruttoria.